

**Art. 72**  
**Il Commissario *ad acta***

Il Commissario *ad acta* nominato dagli organi competenti, ha il compito di determinare uno o più atti amministrativi che il Consiglio Regionale e/o Provinciale abbia ommesso di deliberare.

L'incarico al Commissario *ad acta* deve essere preceduto da un invito formale all'Organo ad adempiere e deve contenere l'indicazione del termine massimo per compiere l'atto obbligatorio.

Il Commissario *ad acta*, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell'atto di conferimento dell'incarico cessa dal suo incarico.

L'Organo presso cui il Commissario *ad acta* opera resta in carica per ogni altro adempimento connesso.

Le spese relative ai Commissari *ad acta* sono a carico della sede commissariata.